

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA**  
**FACOLTA' DI PSICOLOGIA**  
**INDIRIZZO DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE**

**LO PSICOLOGO NEL SISTEMA DI TRATTAMENTO  
DELLA DELINQUENZA MINORILE.  
ITALIA E FRANCIA A CONFRONTO**

**Relatore:**  
**Ch.mo Professore Ivano Spano**

**Laureanda:**  
**Da Re Alessandra**  
**Matricola n. 423875**

**Anno accademico**  
**2002-2003**

## **Indice**

<b>Introduzione</b>	<b>pag. 2</b>
<b>Prima parte. L'Italia</b>	<b>pag. 3</b>
Organi e figure della giustizia minorile italiana	pag. 3
Procedura penale	pag. 12
<b>Seconda parte. La Francia</b>	<b>pag. 27</b>
Organi e figure della giustizia minorile francese	pag. 27
Procedura penale	pag. 37
<b>Conclusione. Lo Psicologo: una figura secondaria</b>	<b>pag. 51</b>
<b>Glossario</b>	<b>pag. 55</b>
<b>Bibliografia</b>	<b>pag. 65</b>

## **Introduzione**

In tema di delinquenza minorile, il sistema giudiziario risulta piuttosto complesso e non molto chiaro al primo approccio: questo lavoro vuole chiarire il funzionamento del sistema di trattamento della delinquenza minorile in Italia e successivamente in Francia.

La legislazione in vigore ci é sembrato il miglior punto di partenza: essa definisce la procedura seguita la quale, a sua volta, permette una migliore comprensione dell'istituto giuridico.

La presenza (o l'assenza) dello psicologo e le sue funzioni all'interno del sistema saranno messe in evidenza nel corso della presentazione.

Infine, verranno messe in luce le omogeneità e le differenze del ruolo svolto dallo psicologo, a seconda del paese, nella predisposizione e nell'attuazione dei provvedimenti del giudice.

## **Prima Parte. L'Italia**

### **1. Organi e figure della giustizia minorile italiana**

Sono apparsi, con il Regio Decreto Legge del 20 luglio 1934 n° 1404, il tribunale per i minorenni e una specifica giurisdizione minorile.

Alla fine degli anni Ottanta il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988 n° 448 modifica alcuni istituti del precedente ordinamento e ne introduce nuovi: ad esempio la sospensione del processo con messa alla prova e l'irrelevanza del fatto.

La giustizia minorile italiana riguarda i minori di età compresa fra i quattordici e i diciotto anni, in grado di intendere e di volere, che abbiano infranto il codice civile o penale.

La norma processuale deve essere applicata in modo da ridurre ogni eventuale pregiudizio per l'evoluzione positiva del minore; peraltro l'applicazione di tale norma é individualizzata ed ha come finalità la tutela delle esigenze educative.

Durante il procedimento si é tenuti a spiegare la funzione e il significato dell'attività svolta all'imputato, affinché percepisca la propria vicenda giudiziaria in modo completo.

Infine, le decisioni sono prese avendo come obiettivo la rapida uscita del minore dal circuito penale e la detenzione é da considerarsi l'ultima alternativa.

- **Sezione minorile della polizia giudiziaria**  
(art. 5 del D.P.R. del 22/9/88, n° 448)

E' istituita in ciascuna Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni ed é a disposizione dell'ufficio giudiziario. Segue le direttive impartite dal pubblico ministero (p.m.) per quanto riguarda le attività investigative e i compiti amministrativi durante le indagini preliminari.

Prende inoltre notizie dei reati, fa in modo che non ne vengano portati ulteriori a termine, ricerca gli autori e assicura le fonti di prova.

Questa sezione procede anche all'identificazione e alla verifica dell'età del minorenne; puo' condurre l'interrogatorio dell'imputato e il confronto fra questo ed altri soggetti.

Infine esegue i provvedimenti cautelari e notifica gli atti giudiziari ai destinatari; in ambito preventivo, segnala le situazioni a rischio e sollecita eventualmente un provvedimento civile temporaneo o un affidamento ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.

Il personale della sezione deve essere dotato di specifiche attitudini e preparazione: queste vengono valutate in un colloquio, durante il quale una commissione esamina i titoli di studio, quelli di specializzazione e l'esperienza del candidato.

Questo, peraltro, deve fare una richiesta esplicita per essere assegnato a tale sezione.

- **Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni**

(art. 2)

Il Procuratore Generale é un magistrato della Corte di appello che esercita, fra l'altro, la sorveglianza sugli uffici e i magistrati della Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni esercita la funzione del pubblico ministero presso il medesimo tribunale: a lui spetta promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni diciotto.

A lui perciò sono trasmessi tutti i referti, le denunce, querele, istanze o richieste concernenti reati commessi dai minori.

Dispone gli accertamenti sulla personalità e sulle condizioni socio-familiari del minore; per lo più vigila sull'applicazione delle misure precautelari da parte della polizia giudiziaria.

A capo dell'ufficio del pubblico ministero vi é un sostituto Procuratore della Repubblica o un sostituto Procuratore Generale della Corte di appello.

Il Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni (v. "Giudice istruttore" nel Glossario) definisce lo svolgimento delle indagini; il suo eventuale intervento avviene su richiesta del p.m, delle parti o della persona offesa.

E' un giudice unico che puo' emettere sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto o non imputabilità dell'infraquattordicenne.

Il Giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale per i minorenni (g.u.p) é composto da un magistrato minorile e da due giudice onorari, un uomo e una donna dello stesso tribunale.

I magistrati che hanno partecipato all'udienza preliminare non possono costituire il collegio giudicante del dibattimento.

Il Giudice di sorveglianza per i minorenni é un magistrato ordinario del tribunale per i minorenni.

Le funzioni abitualmente attribuite al tribunale di sorveglianza sono affidate al tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza vigila sugli istituti penali per minorenni e sull'esecuzione delle pene, delle misure di sicurezza e sulla custodia cautelare.

Il suddetto magistrato é competente fino al compimento del venticinquesimo anno del minore.

Puo' inoltre esercitare altre funzioni giudiziarie all'interno del tribunale.

- **Tribunale per i minorenni**  
(art. 3)

E' costituito in ogni sede di Corte di appello ed é formato da quattro membri: il presidente (magistrato della Corte di appello), un magistrato minorile e due giudici onorari (un uomo e una donna).

Il tribunale é giudice unico di primo grado per tutti i tipi di reato e la sua competenza é determinata dall'età del soggetto all'epoca del fatto.

Soltanto nel caso in cui la maggior età sia stata accertata tramite perizia, gli atti vengono trasmessi all'autorità giudiziaria ordinaria.

- **Giudice minorile**

Magistrato del tribunale ordinario, gli vengono assegnati gli affari in modo da sviluppare entrambe le competenze civili e penali.

Inoltre sono organizzati corsi di aggiornamento a proposito di diritto minorile e di problematiche familiari e dell'età evolutiva.

- **Magistrato onorario**  
(art. 50, ordinamento penitenziario)

Cittadino italiano almeno trentenne che é cultore, in teoria come in pratica, di scienze sociali (pedagogia, psicologia, sociologia, ecc.).

Viene nominato per tre anni con un decreto del Capo dello Stato, su proposta del ministro della giustizia e previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura. Può essere confermato.

- **Sezione della Corte di appello per i minorenni**  
(art. 4, D. Lgs. 28/7/89, n° 272)

In questa sezione lavorano tre magistrati professionali che abbiano svolto attività presso gli uffici giudiziari minorili e che abbiano, comunque, una provata esperienza in campo minorile. Questi magistrati specializzati devono permanere almeno per due anni nella sezione per minorenni.

Vi sono poi due giudici onorari, un uomo e una donna, come al tribunale per i minorenni.

La sezione di Corte di appello giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale.

- **Servizi minorili dell'amministrazione della giustizia**  
(art. 6, 9 D.P.R. del 22/9/88, n° 448)

Sono suddivisi in Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile e Centri per la Giustizia Minorile. Al loro lavoro contribuiscono i servizi degli enti locali.

L'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile é un ufficio autonomo del Ministero ed é suo compito svolgere la supervisione degli organi ministeriali, che lavorano nell'ambito del processo penale minorile.



Questo ufficio é la sede direttiva degli psicologi, degli educatori, degli assistenti sociali e dei medici.

I Centri per la Giustizia Minorile (art. 7, D. Lgs. 28/7/89, n° 272) hanno competenza regionale e sono costituiti dagli Uffici del servizio sociale per minorenni, dai Centri di prima accoglienza, dalle Comunità per minori, dagli Istituti penali per minorenni con sezioni di semilibertà e dai Centri diurni polifunzionali (v. infra).

Questi servizi svolgono le indagini e gli accertamenti, obbligatori, sulla personalità del minorenne, sul suo vissuto e sulle condizioni socio-familiari cercando di far emergere la o le motivazioni che lo hanno spinto a commettere il reato.

Le indagini sono funzionali all'individuazione della risposta piu' adeguata, sia sul piano educativo che su quello processuale, alle difficoltà del minore; é auspicata la collaborazione di esperti provenienti da varie discipline.

Le relazioni cosi' prodotte sono inserite nel fascicolo degli atti dell'indagine e le notizie sono in ogni caso regolarmente aggiornate.

Possono richiedere l'acquisizione di informazioni il p.m., il g.i.p, il g.u.p, il tribunale per i minorenni, la Corte di appello e il magistrato di sorveglianza.

Da un altro canto, i servizi offrono assistenza all'imputato, effettuano una mediazione tra questo e la persona offesa, eseguono i provvedimenti ordinati e vigilano sull'osservanza delle prescrizioni. Per lo piu' controllano il minore durante la custodia cautelare e nel periodo di messa alla prova.

Infine ricevono l'avviso della fissazione dell'udienza, sia essa preliminare o dibattimentale.

Uno psicologo, un educatore e un assistente sociale coordinatori del loro settore lavorano in questi centri.

I servizi degli enti locali si occupano anche loro delle inchieste sociali da eseguire sul minore; ad essi sono inoltre attribuite le competenze amministrative e civili durante o alla fine del procedimento.

- **Strutture dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia (art. 8)**

Ufficio del servizio sociale per minorenni Il suddetto ufficio ha una funzione assistenziale e una giudiziaria: la prima consiste nel fare in modo che il minore abbia a disposizione tutto il necessario, sia in ambito educativo che in quello materiale, per lo sviluppo della sua persona.

La seconda riguarda l'attuazione dei provvedimenti ordinati dal giudice e lo svolgimento delle inchieste sociali per permettere a questo di prendere la decisione piu' adeguata.

Questi compiti vengono portati a termine da uno psicologo, un educatore ed un assistente sociale, tutti coordinatori del loro settore.

Centro di prima accoglienza (art. 9) Ospita, per un massimo di quattro giorni, i minori arrestati o fermati sino all'udienza di convalida; si trova solitamente presso gli uffici giudiziari.

Svolge un'attività di osservazione per essere in grado di stilare un rapporto, consegnato poi al giudice.

Vi lavorano principalmente degli educatori.

Comunità per minori (art. 10) Sono pubbliche o private, queste ultime essendo associazioni firmatarie di convenzioni con il Ministero della Giustizia.

Vengono ospitati anche minori non sottoposti a procedimenti penali e la capienza é all'incirca di dieci unità.

Educatori professionali costituiscono la maggior parte del personale.

Istituto penale per minorenni (art. 11) E' destinato all'esecuzione della semilibertà e della semidetenzione, il personale é costituito da un medico, uno psicologo, un infermiere ed alcuni educatori.

Centro diurno polifunzionale (art. 12) E' preposto all'attuazione di programmi di studio, di formazione-lavoro, di tempo libero e di animazione, per lo svolgimento dei quali é ammessa la partecipazione di minori non sottoposti a procedimenti penali.

Gli educatori si occupano inoltre dell'esecuzione delle misure cautelari e delle sanzioni sostitutive; il centro garantisce infine l'integrazione dei differenti servizi con la comunità esterna.

Lo psicologo, che puo' essere di ruolo o assunto come consulente esterno, è chiamato a lavorare essenzialmente sulle segnalazioni degli educatori o degli assistenti sociali.

Pertanto non viene a contatto del minore in un momento preciso del procedimento: nell'ufficio del servizio sociale per i minorenni puo' collaborare allo svolgimento degli accertamenti e della valutazione della personalità dell'indagato, prendere parte all'elaborazione dei progetti della messa alla prova, come puo' partecipare all'espletamento di questa attraverso il sostegno del ragazzo e della sua famiglia (eventualmente anche con una psicoterapia).

Negli istituti penali per i minorenni, gli interventi sono piu' sporadici e consistono nella valutazione o sostegno del condannato, principalmente su segnalazione dell'educatore dell'istituto.

## 2. Procedura penale

Un minore puo' essere fermato quando si presume sia stato coinvolto in un reato o puo' essere arrestato qualora venga colto in flagranza.

- **Misure precautelari**

### Arresto in flagranza (art. 16, D.P.R. del 22/9/88, n° 448)

Si puo' procedere all'arresto di un minore in caso di flagranza di delitto non colposo, punito con una pena detentiva uguale o superiore a nove anni.

Puo' inoltre essere arrestato in flagranza di delitto, tentato o consumato, di furto, rapina, estorsione, un delitto riguardante armi da guerra o da fuoco, esplosivi, sostanze stupefacenti (a norma dell'art. 380, lett. e, f, g, h del codice di procedura penale) ed, infine, per violenza carnale.

### Accompagnamento in caso di flagranza (art. 18 bis)

Questa misura precautelare puo' essere disposta quando il minore e' colto in flagranza di un delitto punito con la reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni.

La Procura per minori, i servizi minorili e il difensore sono prontamente avvertiti; il minore puo' essere trattenuto dodici ore al massimo, aspettando la sua consegna all'esercente la potesta' genitoriale o all'affidatario.

Questi hanno l'obbligo di tenere l'indagato a disposizione del p.m e di vigilare sul suo comportamento. Se la persona non si presenta o non risulti idonea, il p.m puo' ordinare che il minore sia condotto in un centro di prima accoglienza o in una comunita'.

Il procedimento di convalida é avviato anche in questo caso.

#### Fermo (art. 17)

Il fermo puo' essere disposto quando sussista un pericolo di fuga, vi siano gravi indizi di colpevolezza e il reato di cui é sospettato il minorenne sia punito con almeno due anni di reclusione.

Puo' inoltre essere ordinato quando si procede per i delitti citati nell'art. 380, lett. e, f, g, h del codice di procedura penale e per violenza carnale.

I soggetti legittimati a disporre un fermo sono il Procuratore della Repubblica o la polizia giudiziaria (nel caso in cui il pubblico ministero non abbia ancora assunto la direzione dell'indagine, quando l'indiziato venga individuato successivamente o sopravvenga un pericolo di fuga).

Negli uffici della polizia giudiziaria, il minorenne é tenuto separato dagli adulti durante il fermo, l'arresto o l'accompagnamento.

L'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia sono immediatamente informati del fermo di un minore; questo deve essere informato della sua facoltà di nominare un difensore, altrimenti il pubblico ministero ne designerà uno di ufficio.

La polizia giudiziaria mette immediatamente a disposizione del pubblico ministero il minore fermato o arrestato; in ogni caso questo deve essere tradotto davanti al p.m. entro ventiquattro ore dal momento dell'arresto o del fermo, pena l'inefficacia della misura precautelare.

In questa sede, il p.m. decide con quale modalità (centro di prima accoglienza, comunità, abitazione familiare o luogo di cura, in caso di infermità fisica o psichica) verrà custodito il minore fino all'udienza di convalida.

Qualora il p.m. non ritenga necessario richiedere una misura cautelare, rimette il minore in libertà.

La struttura o le persone a cui viene consegnato l'indagato hanno l'obbligo di vigilare sul suo comportamento e di tenerlo a disposizione del pubblico ministero.

Questo potrà interrogare il minore al fine di acquisire elementi utili per decidere quali provvedimenti adottare; a questo scopo lo aiuteranno anche le indagini, svolte dai servizi minorili, sulla personalità dell'indagato.

E' il Procuratore della Repubblica a dare inizio al procedimento di convalida: esso deve valutare l'opportunità di richiedere una misura cautelare (prescrizioni, permanenza in casa, collocamento in comunità o custodia cautelare); la richiesta é rivolta al g.i.p, durante le indagini preliminari, o al tribunale per i minorenni durante l'udienza preliminare.

Il procuratore puo' richiedere fin dalle prime indagini la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27).

Il pubblico ministero deve fare richiesta di convalida entro quarantotto ore dall'inizio dell'arresto o del fermo; il G.i.p deve poi fissare l'udienza entro quarantotto ore dalla richiesta, pena la perdita di efficacia della misura.

In questa sede, il g.i.p decide se convalidare o meno la richiesta di misura cautelare.

L'udienza si svolge anche nel caso in cui il minore sia stato rimesso in libertà dopo il suo arresto o fermo.

Vi partecipano il g.i.p, il minore, l'esercente la potestà dei genitori, i servizi minorili, il difensore ed il pubblico ministero.

- **Misure cautelari**

La misura cautelare (art. 19) viene decisa tramite l'audizione dei servizi minorili, l'interrogatorio dell'imputato e gli elementi contenuti nella documentazione consegnata dal p.m.

Fino al ventunesimo anno di età, l'esecuzione delle misure cautelari segue le modalità previste per i minorenni.

Per reati puniti con la reclusione uguale o superiore a cinque anni nel massimo, sono adottabili tutte le misure cautelari (prescrizioni, permanenza in casa e collocamento in comunità) tranne la custodia cautelare. Questa diventa possibile qualora il reato venga punito con almeno nove anni, nel massimo, di reclusione.

Devono inoltre esistere alternativamente un pericolo di fuga, un pericolo per la prova o per la collettività; il giudice tiene comunque conto dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto.

E' competente il pubblico ministero per richiedere una misura cautelare al giudice procedente, quindi al g.i.p durante le indagini preliminari o al g.u.p durante l'udienza preliminare.

Il minore é affidato ai servizi minorili e a questi é anche affidata l'esecuzione della misura.

Gravi e ripetute violazioni sono sanzionate tramite l'adozione della misura al livello immediatamente superiore rispetto a quella eseguita. Ma non vi é alcun automatismo: il giudice valuta sempre l'opportunità di applicare o meno la misura piu' grave.

Prescrizioni (art. 20) Vengono impartite al minore delle regole di condotta che possono riguardare attività di lavoro, di studio o utili per la sua educazione; viene in ogni caso lasciata al giudice l'individuazione dei contenuti piu' rispondenti alla reale situazione del minore.

Egli é contemporaneamente affidato all'assistenza e al controllo dei servizi minorili.

La durata massima della misura é di due mesi, rinnovabili qualora sussistano delle esigenze probatorie. La violazione delle prescrizioni determina la possibilità di applicare la permanenza in casa.

Permanenza in casa (art. 21) Viene effettuata nell'abitazione familiare o in un luogo di privata dimora, qualora l'ambiente familiare non consenta o renda inopportuna la permanenza del minore; nel secondo caso, è necessario che le persone, diverse dai genitori, diano il loro consenso.

Queste e i genitori vigilano sul comportamento del minore e devono consentire l'intervento di sostegno e di controllo dei servizi sociali.

Il giudice ordina un obbligo di stare nell'abitazione, ciononostante puo' permettere al minore di allontanarsi per esigenze di studio, di lavoro o relative alla sua educazione; il giudice puo' inoltre limitare o vietare all'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui abitano o che lo assistono.

Se il minore contravviene agli obblighi imposti, puo' determinarsi il passaggio al collocamento in comunità.

Collocamento in comunità (art. 22) Il giudice è tenuto ad indicare la comunità dove va eseguita la misura; anche in questo caso vige il divieto di allontanamento che puo' essere accompagnato da prescrizioni inerenti ad attività utili per il minore.

Il responsabile della comunità deve a sua volta collaborare con i servizi minorili.

Il passaggio alla custodia cautelare per inosservanza delle prescrizioni o per un allontanamento ingiustificato è permesso soltanto quando si procede per un delitto



per il quale è prevista la reclusione uguale o superiore a cinque anni, nel massimo. La custodia cautelare può allora durare fino ad un mese non rinnovabile.

Custodia cautelare (art. 23) E' riservata ai reati per i quali è stabilita la reclusione uguale o superiore a nove anni nel massimo, per i reati elencati dall'articolo 380 comma 2, lettera e, f, g, h del codice di procedura penale (v. arresto in flagranza) e per violenza carnale.

Devono inoltre essere presenti alternativamente esigenze gravi ed inderogabili attinenti alle indagini, un concreto pericolo di fuga o un pericolo che il minore commetta gravi delitti con uso di armi o della stessa specie di quelli per cui si procede.

Il termine previsto per la custodia cautelare è ridotto di metà per i minori di diciotto anni e di due terzi per i minori dei sedici anni rispetto ai termini applicabili agli adulti.

La decorrenza di questi scorre dal momento dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento. I suddetti termini sono validi anche per la permanenza in casa e per il collocamento in comunità.

Una volta le indagini completate, viene fissata una data per l'udienza preliminare.

Se l'imputato acconsente alla definizione del giudizio in questa sede, il giudice dell'udienza preliminare (g.u.p) può decidere allo stato degli atti.

Se gli elementi sono insufficienti, il g.u.p indica i punti sui quali è necessario acquisire ulteriori informazioni e stabilisce la prossima udienza.

Nel caso in cui l'imputato dissenta a definire il giudizio in udienza preliminare, è automaticamente rinviato a giudizio.

Dell'udienza preliminare vengono avvisati l'imputato, il suo difensore, la persona offesa, il p.m., i servizi minorili e l'esercente la potestà dei genitori.

L'interrogatorio obbligatorio del minore é svolto unicamente dal giudice, ciononostante il giovane ha il diritto di rendere dichiarazioni spontanee in qualsiasi momento.

E' possibile l'accompagnamento coattivo del minore al fine di elaborare un progetto educativo o di adottare provvedimenti civili.

Il giudice, a sua discrezione, puo' sentire la persona offesa, il difensore dell'imputato ed altri soggetti che ritiene possano contribuire all'accertamento della personalità del minore.

Il giudice puo' emettere le sentenze seguenti: quando il minore é infraquattordicenne, quindi non imputabile, o qualora venga concesso il perdono giudiziale (v. infra), viene emessa una sentenza di non luogo a procedere; questo é un presupposto per applicare le misure di sicurezza (v. questa voce).

Il processo puo' essere inoltre sospeso per mettere alla prova l'imputato.

Su richiesta del p.m, il giudice puo' condannare il minore a una pena pecuniaria o ad una sanzione sostitutiva (v. infra), le quali sono riducibili fino alla metà rispetto al minimo edittale.

Possono altresì essere ordinati dei provvedimenti civili temporanei che hanno durata massima di trenta giorni.

Concessione del perdono giudiziale (art. 169 del codice penale, art. 19 del R.D.L. 20/7/34, n° 1404)

E' una causa di estinzione del reato: puo' essere concesso quando la pena detentiva non supera i due anni ed una volta sola.

L'imputabilità e la colpevolezza del minore devono essere accertate e la concessione é subordinata alla presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere altri reati.

A questa conclusione il giudice perviene tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato.

Sospensione condizionale del processo e messa alla prova (art. 28, D.P.R. 22/9/88, n° 448)

La sospensione puo' essere pronunciata per qualsiasi reato, anche a favore di minori recidivi o che siano già stati sottoposti a prova, indipendentemente dall'esito di questa.

La sospensione puo' avvenire in udienza preliminare, dibattimentale o in appello: in quest'ultimo caso l'impugnazione puo' unicamente vertere contro le decisioni di non sospendere il processo nonostante l'istanze delle parti.

Per poter sospendere il processo, il giudice deve ritenere necessario valutare la personalità del minore; deve inoltre aver accertato la sua responsabilità penale ed aver ottenuto il suo consenso.

Possono prendere l'iniziativa di chiedere questo procedimento le parti, il difensore, l'imputato, l'esercente la potestà o i servizi minorili.

Il giudice puo' anche provvedere d'ufficio e, comunque, affida ai servizi sociali l'elaborazione del progetto da svolgere durante la prova; poi i servizi degli enti locali reperiranno gli strumenti e le risorse per l'attuazione del progetto.

L'udienza puo' essere rinviata di almeno un mese per permettere ai servizi la predisposizione del progetto; il giudice puo' impartire alcune prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato, promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa o integrare la sospensione con misure cautelari.

Su proposta dei servizi minorili, il giudice puo' modificare la prova in corso di esecuzione adeguandola alle condizioni del minore.

Sempre su proposta dei servizi, accompagnata da un'istanza del p.m. o eventualmente d'ufficio, il giudice puo' abbreviare il periodo di messa alla prova qualora i risultati positivi siano raggiunti prima del termine inizialmente disposto.

I servizi sociali devono riferire periodicamente sull'andamento della prova al giudice, presentando le relazioni al presidente del collegio che ha disposto la sospensione.

La durata massima della prova é di tre anni, per un reato punito con la reclusione non inferiore a dodici anni nel massimo. Negli altri casi, il massimo stabilito é di un anno.

Il corso della prescrizione é sospeso dal giorno di emissione dell'ordinanza fino al giorno di scadenza della durata della prova.

Quando occorrono gravi e ripetute trasgressioni durante l'esecuzione della prova, il giudice, su istanza del p.m., revoca la sospensione del processo: questo dunque proseguirà dal punto in cui si era interrotto.

Gli elementi per valutare l'esito della prova sono raccolti tramite le relazioni dei servizi sociali e l'audizione dell'imputato.

Il g.u.p puo' allora pronunciare una sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato, a seguito di esito positivo della prova; se l'udienza é dibattimentale verrà pronunciata una sentenza di non diversi procedere.

Se invece l'esito della prova é negativo, il processo riprenderà, anche in questo caso, dal punto in cui si era arrestato e l'istruttoria, se non fosse terminata, potrà essere ripresa.

Arrivano all'udienza dibattimentale (art. 33) i reati dall'accertamento piu' complesso e quelli per cui il Procuratore della Repubblica chiede una pena detentiva.

Vi partecipano il minore imputato, l'offeso e i relativi difensori, il p.m. e l'esercente la potestà dei genitori.

L'esame dell'imputato é condotto dal presidente del tribunale per i minorenni: il minore ha la facoltà di non rispondere e, anche in questa sede, di fare dichiarazioni spontanee in ogni stato del dibattimento.

Puo' essere allontanato durante il dibattito, cosi' come puo' esserlo l'esercente la potestà.

L'udienza si svolge a porte chiuse, a meno che l'ultrasedicenne chiedo un'udienza pubblica, in base a motivazioni che il tribunale valuta nell'interesse esclusivo del minore.

Permane comunque il divieto di divulgare notizie e immagini che consentano l'identificazione dei soggetti minorenni.

Il tribunale per i minorenni puo' emettere, in questo stadio, la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto o per concessione del perdono giudiziale; puo' sentenziare l'assoluzione, anche per difetto di imputabilità, o dichiarare l'estinzione del reato.

Puo' infine condannare l'imputato a una pena detentiva diminuita, a norma dell'articolo 98 del codice penale, e adottare provvedimenti civili temporanei.

E' possibile fare opposizione contro le sentenze di condanna a pena detentiva e quelle assolutive, che devono pero' presupporre la responsabilità dell'imputato.

La richiesta, controllata dal g.u.p, é inammissibile quando si é oltrepassato il termine per presentarla, oppure se é presente un difetto di legittimazione.

Rimane comunque il ricorso per Cassazione.

Successivamente il g.u.p fissa un'udienza: la formazione del fascicolo per il dibattimento avviene tramite dibattito contraddittorio tra le parti.

In giudizio di appello (art. 35) non puo' essere emessa una sentenza piu' severa di quella di primo grado.

L'irrilevanza del fatto, la non imputabilità per età inferiore ai quattordici anni e la sospensione del processo con messa alla prova sono sentenziabili in appello; ancora una volta sono a disposizione i provvedimenti civili temporanei.

Il patteggiamento si limita alla determinazione della pena, qualora la responsabilità del minore sia stata accertata.

L'esercente la potestà e i servizi minorili sono informati della data dell'udienza: essa si svolge a porte chiuse ed è il presidente a dirigere l'esame dell'imputato.

- **Sanzioni sostitutive**  
(art. 30)

Sono la semidetenzione, la libertà controllata e la pena pecuniaria sostitutiva.

Le prime sono applicate nei casi in cui il giudice ritenga di infliggere una pena detentiva non superiore a due anni, la pena pecuniaria invece può essere soltanto considerata quando la pena incorsa non sia superiore a tre mesi; il giudice è comunque tenuto a valutare la personalità del minore ai fini della sostituzione.

Possono essere ordinate sia in giudizio di primo grado che in appello; durante l'udienza preliminare devono venir richieste dal p.m. e il giudice può ridurre la pena fino a metà del minimo edittale (riduzione non applicabile in udienza dibattimentale).

Competente nel determinare le modalità esecutive della sanzione sostitutiva è il magistrato di sorveglianza del luogo di abituale dimora del condannato; il magistrato può inoltre modificare le suddette modalità.

Semidetenzione Consiste nel dover trascorrere almeno dieci ore al giorno in un istituto destinato all'esecuzione della semilibertà; questa sanzione ha una durata massima di due anni.

Quando essa è revocata, la pena si converte in detenzione.

Libertà controllata Il minore viene affidato in prova al servizio sociale (art. 47 ordinamento penitenziario) con ordinanza di seguire precise prescrizioni.

L'osservanza di quelle viene controllata dal medesimo servizio sociale, che segnala eventuali violazioni al magistrato di sorveglianza.

La revoca della libertà controllata avviene quando il comportamento del minore risulta incompatibile con il proseguimento della misura.

Pena pecuniaria sostitutiva Il giudice, nell'applicare questa sanzione, deve tenere conto delle condizioni economiche del condannato; un giorno di pena detentiva equivale a trentasette euro e cinquanta centesimi di pena pecuniaria.

La somma può essere rateizzata al fine di facilitarne il pagamento; nel caso in cui il condannato risultasse insolvente, la pena viene trasformata in libertà controllata.

- **Misure di sicurezza**  
(art. 36-40)

Sono la libertà vigilata e il riformatorio giudiziario: la prima si concretizza nelle prescrizioni o come permanenza in casa e può essere ordinata per qualsiasi reato.

Il secondo viene messo in atto con il collocamento in comunità e si può disporre per reati a cui è applicabile la custodia cautelare.

Il riformatorio giudiziario ha durata minima di un anno e, se il minore non è imputabile, di tre anni. Qualora avesse già compiuto ventuno anni, può soltanto essere disposta la libertà vigilata; in caso di provata pericolosità sociale, può essere assegnato ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, con eventuali prescrizioni supplementari.

Anche ai minori al di sotto dei quattordici anni sono applicabili le misure di sicurezza, una volta accertate la pericolosità sociale e la responsabilità nella commissione del fatto.

Il magistrato di sorveglianza minorile del luogo dove deve essere eseguita la misura decide del contenuto delle prescrizioni e se il minore in libertà vigilata venga affidato o meno ai servizi minorili.

La violazione delle prescrizioni può portare alla modifica della misura: essa diventa allora permanenza in casa.

La trasgressione del collocamento in comunità fa nuovamente decorrere il periodo inizialmente stabilito per la misura stessa, dopo che il minore sia tornato in comunità.

Applicazione provvisoria (art. 39) Se una sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità è emessa in udienza preliminare, il p.m. può richiedere al g.u.p la disposizione di una misura di sicurezza.

Nel caso del giudizio abbreviato può essere disposta d'ufficio tramite sentenza.

Entro trenta giorni dalla pronuncia, il tribunale per i minorenni fissa una data per l'udienza durante la quale si terrà il giudizio sulla pericolosità sociale del minorenne e l'eventuale proseguimento dell'applicazione della misura.

La pericolosità sociale viene determinata dalla gravità del fatto, dalle condizioni morali del nucleo familiare e dal pericolo concreto che rappresenta il minore.

Il magistrato di sorveglianza possiede il potere di modificare il tipo di misura e la modalità di esecuzione della misura stessa.

Applicazione definitiva (art. 40) In dibattimento, il tribunale può associare una misura di sicurezza alla sentenza di condanna a pena pecuniaria o detentiva, a una sanzione sostitutiva oppure ad una sentenza assolutoria.

È sempre necessario il giudizio sulla pericolosità sociale e questa viene riesaminata ogni qualvolta ricorrano alcuni eventi: la scadenza del periodo minimo di durata della misura o la trasformazione della libertà vigilata in collocamento in comunità, tra le altre.



- **Procedimenti speciali**  
(art. 25)

Per poter applicare i seguenti procedimenti devono essere garantiti lo svolgimento degli accertamenti sulla personalità e l'assistenza all'imputato.

Giudizio direttissimo Il procuratore può chiedere di procedere entro brevi termini quando un minore viene accompagnato o arrestato in flagranza, oppure quando confessa il reato.

Durante l'udienza dibattimentale possono essere sentenziate sia il non luogo a procedere per irrilevanza del fatto che la sospensione del processo con la messa alla prova.

Giudizio abbreviato L'imputato può farne richiesta per qualsiasi reato e viene celebrato in udienza preliminare.

Il g.u.p ha a disposizione tutti gli epiloghi dell'udienza preliminare e, in aggiunta, la condanna alla pena detentiva ridotta di un terzo.

Giudizio immediato Su iniziativa del p.m. o dell'imputato, questo può rinunciare all'udienza preliminare e chiedere il giudizio immediato.

Quindi il g.i.p controlla l'evidenza delle prove e, in caso contrario, vi sono tre mesi a disposizione per completare le indagini.

La causa viene giudicata dal tribunale per i minorenni in udienza dibattimentale.



## **Seconda Parte. La Francia**

### **1. Organi e figure della giustizia minorile francese**

Con il Decreto Legislativo del 2 febbraio 1945 n° 45-174 vengono istituiti il tribunale per i minorenni quale organo giudicante e una giurisdizione specializzata per i minori.

In Francia, la giurisdizione penale minorile pronuncia in modo prioritario delle misure di protezione, di assistenza, di sorveglianza e di educazione.

Tutti i minori capaci di intendere e di volere sono considerati penalmente responsabili delle infrazioni (contravvenzioni e reati) di cui vengono riconosciuti colpevoli.

In ambito giuridico italiano, il termine crimine é un sinonimo di delitto e non indica una categoria di reati diversi, contrariamente al francese.

In questo caso “crime” si riferisce a reati piu’ gravi; in entrambi i paesi é competenza della Corte di assise giudicare questo tipo di reati.

Questa distinzione é stata mantenuta con unico scopo di semplificare l’esposizione.

- **Sezione minorile della polizia giudiziaria  
(Brigade de la protection des mineurs)**

Dipende dal Procuratore della Repubblica del tribunale per i minorenni e si occupa della protezione dei bambini e degli adolescenti.

Essa rileva gli eventuali disadattamenti familiari, sociali e professionali e li comunica al Procuratore.

Questa sezione sorveglia anche le infrazioni commesse dai minori nei luoghi pubblici, o frequentati dal pubblico, ed in ultimo si occupa della ricerca dei minori scomparsi.

- **Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni**

E' l'insieme dei magistrati incaricati di iniziare, dirigere l'azione civile e penale e chiedere l'applicazione della legge a nome della società.

Il Procuratore Generale nomina i sostituti procuratori ai quali verranno affidate le cause a carico di imputati minorenni.

Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni é immediatamente informato del fermo di un minorenne e assicura il rispetto dei suoi diritti. Decide se archiviare il caso o se proseguire l'azione penale.

In questo caso puo' richiedere delle investigazioni (v. Raccolta informazioni socio-educative) o consegnare la causa al Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni (G.i.p).

Durante l'udienza in tribunale o alla Corte di assise per i minorenni, il Procuratore difende gli interessi della società ed esprime il suo parere prima che il giudice deliberi.

Il Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per minorenni istruisce le cause penali complesse, quelle criminali e dirige l'attività della polizia giudiziaria. Inoltre indaga sul minore sospettato di aver commesso un reato e decide il suo rinvio a giudizio; il G.i.p é nominato dal presidente del tribunale ordinario.

In Francia, le funzioni del Giudice di sorveglianza sono attribuite a due giudici distinti: il "Juge des libertés et de la détention" decide dell'opportunità di disporre la custodia cautelare e la rimessa in libertà del minore mentre il "Juge d'application des peines" segue il minorenne durante l'esecuzione della pena detentiva.

Il cancelliere é l'assistente del giudice: la sua presenza é obbligatoria durante le udienze, delle quali redige i verbali, dopodiché invia copia della sentenza agli interessati.

Accoglie ed informa il giovane e la sua famiglia sulla procedura in corso, riceve infine le richieste del giudice e delle parti.

**• Pretore  
(Tribunal de police) <sup>1</sup>**

E' giudice unico per le infrazioni del codice penale che riguardano le cinque categorie di contravvenzioni, punite con una multa inferiore a tremila euro.

Il pubblico ministero é rappresentato da un ufficiale e, quando si tratta di una contravvenzione di quinta categoria, dal Procuratore della Repubblica.

All'udienza assiste anche un cancelliere.

**• Tribunale per i minorenni  
(Tribunal pour enfants, art. 13 e segg. del D. Lgs. del 2/2/45, n°145-74)**

Il tribunale per minorenni é composto da un giudice minorile, due giudici onorari e un cancelliere. All'udienza sono presenti il Pubblico Ministero rappresentato da un magistrato della Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, il minore imputato, il suo difensore e, qualora ci fosse, la persona offesa e il relativo difensore.

Possono assistere al dibattimento i testimoni del fatto, i parenti stretti, il rappresentante dell'istituto a cui é eventualmente affidato il minore e gli educatori del servizio educativo presso il tribunale (v. questa voce).

Il tribunale giudica ogni causa separatamente.

---

<sup>1</sup> Non essendovi una corrispondenza completa tra il sistema italiano e quello francese, alcuni termini sono approssimativi. Fra parentesi si trovano quelli originali.

L'udienza si svolge a porte chiuse ma la sentenza viene pronunciata in pubblico, in presenza del minore. La sentenza può essere pubblicata senza indicare il nome dell'imputato, mentre la pubblicazione del verbale è proibita

- **Giudice minorile**  
(**Juge des enfants**)

È un magistrato del tribunale ordinario che ha ricevuto una formazione specifica alla Scuola Nazionale della Magistratura francese (Ecole Nationale de la Magistrature).

- **Magistrato onorario**  
(**Assesseur**)

Giudice non di carriera scelto in base alle sue competenze e al suo interesse nel campo dell'infanzia. Egli deve risiedere nel circondario del tribunale per i minorenni, essere di nazionalità francese e di età non inferiore ai trent'anni.

È nominato, con decreto ministeriale del Guardasigilli, per un periodo di quattro anni rinnovabili e il suo potere decisionale è uguale a quello del giudice minorile.

- **Corte di assise per i minorenni**  
(**Cour d'assises des mineurs, art. 20**)

La Corte di assise per i minorenni è costituita da tre magistrati (il presidente della sezione della Corte d'appello per i minorenni e due giudici minorili), da nove giudici popolari e da un cancelliere della Corte di assise.

Il Pubblico Ministero è rappresentato dal Procuratore Generale presso la Corte di assise o da un magistrato della Procura della Repubblica presso il tribunale per i

minorenni. Inoltre assistono all'udienza il minore imputato, il suo difensore e, qualora ci fosse, l'offeso accompagnato dal suo difensore.

Il dibattimento si svolge a porte chiuse ma la sentenza é pronunciata pubblicamente.

- **Sezione della Corte d'appello per i minorenni (art. 20)**

Per impugnare le misure cautelari o educative, ordinate dal G.i.p e dal giudice minorile, e le sentenze emesse dal giudice minorile, dal tribunale per i minorenni o dalla pretura (Tribunal de Police), é competente la sezione della Corte d'appello per i minorenni.

Essa é presieduta da un consigliere delegato alla protezione dell'infanzia (Conseiller délégué à la protection de l'enfance), magistrato alla Corte di appello specializzato nelle cause che riguardano minorenni, ed é assistito da due giudici minorili; all'udienza é presente anche il pubblico ministero.

Possono proporre appello e ricorso per Cassazione il minore imputato, il difensore e l'esercente la potestà dei genitori; il ricorso per Cassazione non ha effetto sospensivo delle ordinanze o sentenze, dalle quali sono però escluse le condanne penali.

- **Servizio educativo presso il tribunale (Service éducatif auprès du tribunal, art.12)**

Questo servizio accoglie, consiglia, orienta il minore e la sua famiglia e segue lo svolgimento delle misure educative pronunciate nei confronti di minori delinquenti e i provvedimenti civili temporanei (art. 375 del codice civile francese, "assistance éducative").

Il servizio ha inoltre la funzione di evitare l'incarcerazione del minore a qualunque stadio della procedura: viene quindi consultato ogni qualvolta il giudice prenda in considerazione la custodia cautelare o la detenzione.

Dopo aver svolto accertamenti sulla personalità del minore e sull'ambiente in cui vive, il servizio educativo stila una relazione, che verrà consegnata al magistrato, contenente delle proposte educative.

Di conseguenza questo servizio censisce regolarmente i posti disponibili nelle varie comunità.

#### Raccolta di informazioni socio-educative (Recueil de renseignements socio-éducatifs)

Il magistrato chiede questo tipo di investigazione sia per decidere se proseguire l'azione penale o nel caso debba prendere una decisione urgente riguardo a una procedura in corso.

Infatti l'educatore a cui viene affidato l'incarico é tenuto a consegnare la sua relazione entro dieci giorni.

In seguito, ulteriori accertamenti potranno eventualmente essere richiesti.

#### Investigazione per orientamento educativo (Investigation d'orientation éducatifve)

Anche questa procedura é destinata ad aiutare il magistrato a scegliere la misura piu'adatta al minore in questione.

In questo caso pero', uno psicologo lavora assieme all'educatore per raccogliere informazioni tramite colloqui, anche con la famiglia.

Inoltre dispongono di maggiore tempo per completare la relazione con le relative proposte educative.



- **Servizi minorili dell'amministrazione della giustizia  
(Protection judiciaire de la jeunesse)**

Sono un'amministrazione del Ministero della Giustizia, essi determinano le politiche ed organizzano i mezzi per eseguire le ordinanze e sentenze nei confronti dei minori delinquenti, minori in pericolo (art. 375 del codice civile francese) e dei giovani maggiorenni fino a ventuno anni.

Seguono inoltre il minore durante tutto il procedimento e il periodo in cui é sottoposto ad una misura educativa.

Sono altresì incaricati di effettuare indagini sulla situazione del giovane e di favorirne l'inserimento sociale e professionale; un esempio: le imprese per l'inserimento professionale (Entreprise d'insertion par l'économique).

Sono imprese produttrici di beni e servizi dalla cui vendita traggono i loro profitti.

L'impresa deve organizzare la sua attività economica per facilitare l'inserimento, sociale e professionale, di persone che incontrano particolari difficoltà ad inserirsi nel mondo lavorativo, come le persone disoccupate da lungo tempo o i giovani problematici. Queste costituiscono la maggior parte delle assunzioni.

Esse firmano un contratto a termine e lo Stato sovvenziona gli impieghi a tempo pieno.

Infine l'impresa deve offrire un sostegno effettivo alle persone in via di inserimento: questo comprende l'accompagnamento degli impiegati a termine da parte del personale qualificato.

I servizi minorili dell'amministrazione della giustizia cercano anche di prevenire l'incarcerazione e, in caso contrario, seguono il minore durante la pena detentiva.

- **Strutture dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia**

Quando un minore é collocato in una delle seguenti strutture, i genitori ne mantengono la potestà mentre l'affidamento é temporaneamente attribuito alla struttura ospitante.

Viene elaborato un progetto individuale e ad ogni giovane viene attribuito un educatore di riferimento: questo educatore lo seguirà durante l'intero svolgimento della misura.

Questi servizi sono costituiti da strutture pubbliche e da associazioni riconosciute e autorizzate dal Ministero.

Nel settore pubblico vengono principalmente collocati ragazzi di età fra i sedici e i diciotto anni; gli infrasedicenni sono invece ospitati nelle associazioni autorizzate dal Ministero.

Centro educativo rinforzato (Centre éducatif renforcé)

Creati nel 1996, accolgono, per un periodo compreso fra i tre e i sei mesi, minori con numerose recidive, che si trovano in grande difficoltà e che si stavano progressivamente marginalizzando.

I ragazzi, dai cinque agli otto, sono inquadrati in permanenza (il numero di minori é equivalente al numero di educatori) ed é organizzato un intenso programma di attività.

Il distacco dal proprio ambiente e dal proprio percorso di vita é il principale strumento utilizzato per ottenere l'adesione del ragazzo al progetto di reinserimento sociale, elaborato durante il soggiorno.

Questa struttura é collegata amministrativamente ad un centro di azione educativa e di reinserimento (Centre d'action éducatif et d'insertion), la presenza di uno psicologo é consigliata ma non obbligatoria: qualora fosse richiesta, il personale si rivolge al centro di azione educativa.

Comunità ad azione educativa (Foyer d'action éducative)

La capienza media é di dodici minori, delinquenti o sottoposti a provvedimenti civili temporanei (art. 375 del codice civile francese), e vi lavorano da cinque a dodici educatori, assieme al direttore.

La durata puo' variare dai tre mesi ai due anni; anche in questo caso lo psicologo é disponibile unicamente su richiesta.

Centro di prima accoglienza (Centre de placement immédiat)

In questa struttura, nata nel 1999, vengono accolti minori (al massimo dodici) per un periodo minimo di un mese e massimo di quattro.

Sono inquadrati in modo rigoroso giorno e notte dagli educatori e dai sorveglianti, anche quando le loro attività si svolgono all'esterno del centro.

Durante il soggiorno la situazione del minore viene osservata e valutata dal punto di vista sanitario, psicologico, scolastico e professionale.

Sulla base di questa valutazione al magistrato vengono proposti un orientamento e delle misure educative rivolti al minore.

Nei centri di prima accoglienza, lo psicologo é un requisito indispensabile per autorizzarne l'apertura.

Centro di azione educativa (Centre d'action éducative)

Il centro diurno, in cui lavorano numerosi educatori, uno psicologo e un assistente sociale, si occupa dell'inserimento sociale e della formazione professionale dei minori che lo frequentano, minori che sono spesso affidati contemporaneamente ad altre strutture (v. sopra).

A questo scopo organizza dei corsi e mette in contatto i ragazzi con strutture esterne convenzionate.

Vi lavorano inoltre presenti dei professori del ramo professionale ed é disponibile uno psichiatra, qualora fosse richiesto.

Lo psicologo partecipa allo svolgimento delle Investigazioni per orientamento educativo tramite gli accertamenti sulla personalità del minore, in ambito civile interviene su richiesta del minore, del giudice o dei colleghi del centro nel quadro di una cosiddetta azione educativa (Action éducative en milieu ouvert).

Infine esamina le candidature delle future famiglie affidatarie e segue quelle a cui sono già stati affidati dei minori.

### Servizio di alloggio individuale e Alloggi diversificati

(Service d'hébergement individualisé et Unité d'hébergement diversifié)

Sono proposte sistemazioni in monocali, stanze situate in città, residenze per giovani lavoratori (foyer de jeunes travailleurs) o presso famiglie affidatarie.

Due o tre educatori si occupano di una quindicina di minori e ogni struttura ha come riferimento amministrativo un centro di azione educativa o un comunità ad azione educativa.

Come nella maggior parte delle altre strutture, lo psicologo é chiamato su segnalazione del personale.

### Centro educativo chiuso (art. 33) (Centre éducatif fermé)

Anche questa struttura é destinata ai minori che hanno commesso molteplici infrazioni.

Sono inquadrati in modo rigoroso e in caso di trasgressione, il minore puo' terminare il periodo di custodia cautelare in un istituto detentivo.

Lo sport, l'istruzione scolastica e l'inserimento nel mondo del lavoro costituiscono il programma del centro.

E' presente uno psicologo di ruolo e un infermiere, se si dovessero somministrare cure mediche.

## **2. Procedura penale**

Nel momento in cui la polizia o i carabinieri constatano un'infrazione compiuta da un minore che costituisca una contravvenzione delle prime quattro categorie (ad esempio, la guida di un ciclomotore senza casco o senza patente), consegnano il verbale ad un ufficiale del pubblico ministero.

In seguito questo trasmetterà gli atti al pretore del circondario che stabilirà l'ammontare della multa.

Essa non può superare la metà della somma prevista per gli adulti e comunque la cifra massima non può superare i settemila cinquecento euro.

Nel caso venga verbalizzata una contravvenzione di quinta categoria o una flagranza di reato, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni è immediatamente informato.

Nel frattempo le forze dell'ordine possono arrestare e disporre un fermo in caso di flagranza, oppure se quando il minore è sospettato di aver commesso un reato.

Successivamente sarà interrogato dalla polizia giudiziaria (sezione minorile), dal Procuratore della Repubblica o dal G.i.p nel quadro di un'inchiesta.

- **Fermo**  
**(Garde à vue, art.4)**

Al di sotto dei dieci anni, il minore non può essere trattenuto né può essere disposto un fermo nei suoi confronti. Al di sotto dei tredici anni esso può essere soltanto trattenuto. Gli interrogatori devono essere videoregistrati e i nastri, dopo cinque anni dall'estinzione dell'azione penale, vengono distrutti entro un mese.

<b>Dai 10 ai 13 anni</b>	<b>Dai 13 ai 16 anni</b>	<b>Dai 16 ai 18 anni</b>
Puo' essere trattenuto	Fermo	Fermo
Indizi gravi o concordi che lasciano presumere un tentativo di compiere un crimine o un delitto punito da almeno 5 anni di reclusione.	Indizi che lasciano presumere un'infrazione consumata o tentata.	Indizi che lasciano presumere un'infrazione consumata o tentata.
Accordo necessario di un magistrato.	Procuratore della Repubblica informato all'inizio del fermo.	Procuratore della Repubblica informato all'inizio del fermo.
Massimo di 12 ore; proroga straordinaria per altre 12 ore al massimo dopo presentazione davanti ad un magistrato, giudice per le indagini preliminari o giudice minorile.	Massimo di 24 ore; proroga possibile per altre 24 ore al massimo in caso di crimine o delitto punito da almeno 5 anni di reclusione e dopo presentazione obbligatoria davanti a un magistrato, giudice per le indagini preliminari o giudice minorile.	Massimo di 24 ore; proroga possibile dopo presentazione obbligatoria davanti a un magistrato.
Visita medica obbligatoria e immediata dall'inizio della trattenuta.	Visita medica obbligatoria e immediata dall'inizio del fermo.	Visita medica obbligatoria su richiesta del minore, dei genitori, del tutore o del servizio a cui é affidato il minore.

<p>Assistenza legale obbligatoria dal momento della trattenuta</p>	<p>Possibilità di ottenere assistenza legale dall'inizio del fermo su richiesta del minore, dei genitori o del tutore. Comunque dopo la ventesima ora.</p>	<p>Possibilità di ottenere assistenza legale dall'inizio del fermo su richiesta del minore, dei genitori o del tutore. Comunque dopo la ventesima ora.</p>
--	--	--

Una volta esaminati i fatti, con l'eventuale aiuto della relazione del servizio educativo presso il tribunale, il Procuratore della Repubblica decide se archiviare il caso o se imputare il minore.

L'archiviazione può essere preceduta da alcuni provvedimenti: un avvertimento pronunciato da un ufficiale di polizia giudiziaria, un richiamo alla legge per il quale vengono convocati anche i genitori del minore, un risarcimento (v. questa voce) o una mediazione.

Quando decide di proseguire l'azione penale, il Procuratore della Repubblica trasmette gli atti al G.i.p (obbligatorio in caso di crimine) o al giudice minorile oppure al pretore nel caso di una contravvenzione di quinta categoria.

Può infine convocare il minore a presentarsi davanti al tribunale (v. questa voce) o richiedere un giudizio entro breve termine (v. questa voce) ove vi siano i presupposti.

• **Misure cautelari**  
 (Mesures provisoires, art 8, 10, 10-2)

<b>Età</b>	<b>Misura</b>	<b>Giudice</b>
Qualunque	Esame medico Esame medico-psicologico Libertà vigilata provvisoria Collocamento in comunità Risarcimento	Giudice minorile
Qualunque	Affidamento minore indagato a genitori tutore persona affidataria persona degna di fiducia comunità ospedale istituto rieducativo di formazione professionale di cura  Protezione dell'infanzia	Giudice minorile G.i.p
A partire da 13 anni	Libertà controllata  Custodia cautelare	Giudice minorile G.i.p Giudice di sorveglianza

Sono misure adottate nei confronti del minore imputato prima del suo rinvio a giudizio. In Italia la libertà controllata é una pena sostitutiva alla detenzione, mentre in Francia é una misura cautelare per adulti e minorenni.



- **Custodia cautelare**  
(Détention provisoire)

<b>Età</b>	<b>Delitto</b>	<b>Crimine</b>
Al di sotto di 13 anni	Custodia cautelare proibita	Custodia cautelare proibita
Dai 13 ai 16 anni	Custodia cautelare proibita	Custodia cautelare possibile per un massimo di 6 mesi; proroga possibile per un massimo di altri 6 mesi
Dai 16 ai 18 anni	<p>Quando la pena incorsa é uguale o superiore a 3 anni ma inferiore a 7 anni di reclusione, la custodia cautelare é possibile per un massimo di 1 mese; proroga possibile per un mese supplementare al massimo.</p> <p>Quando la pena incorsa é superiore a 7 anni di reclusione, la custodia cautelare é possibile per un massimo di 4 mesi; proroga possibile per un massimo di 4 mesi la prima volta e altrettanto l seconda.</p>	Custodia cautelare possibile per un massimo di 1 anno; proroga possibile per un anno al massimo.

Il G.i.p o quello minorile richiedono la custodia cautelare (art. 11) al giudice di sorveglianza (Juge des libertés et de la détention).

Prima di richiedere un'ordinanza di custodia cautelare, i suddetti giudici hanno l'obbligo di consultare il servizio educativo presso il tribunale. Quest'ultimo é tenuto a fornire una relazione sulla situazione del minore e a proporre delle misure in alternativa.

Svariati sono i presupposti per richiedere questa misura: la gravità dei fatti o le necessità dell'inchiesta, l'insufficienza prescrittiva della libertà controllata oppure l'impossibilità di disporre un'altra misura.

I minorenni trascorrono la custodia cautelare in un istituto penale per minorenni o in una sezione per minorenni all'interno di un istituto penale, separata dalle altre.

Per gli imputati di almeno sedici anni vige l'obbligo di isolamento notturno mentre, per gli infrasedicenni, l'istituto deve poter garantire un isolamento completo dai detenuti maggiorenni e la presenza di un educatore dei servizi minorili.

All'avvicinarsi della scadenza della custodia cautelare e anche in caso di rimessa in libertà prima del termine inizialmente previsto, il G.i.p, il giudice di sorveglianza o quello minorile possono ordinare delle misure educative nei confronti del minore.

Il G.i.p presso il tribunale per minorenni istruisce la causa e puo' ordinare delle misure cautelari nei suoi confronti.

Quando l'istruzione formale é terminata, il G.i.p ha due alternative: emettere una sentenza di non luogo a procedere o rinviare la causa a giudizio (al pretore, al giudice minorile, al tribunale per i minorenni o alla Corte d'assise per i minorenni a seconda del caso).

Qualora ci siano indizi che lascino presumere il compimento di un'infrazione, anche il giudice minorile può sottoporre il minore a un'indagine.

L'istruzione della causa comporta lo svolgimento di investigazioni e accertamenti sulla personalità e sull'ambiente del minore; se lo ritiene opportuno il giudice minorile può anche ordinare delle misure cautelari (v. tabella misure cautelari).

Successivamente il giudice delibera in camera di consiglio sull'innocenza, la mancanza di prove o la colpevolezza dell'imputato.

Nei primi due casi, emette una sentenza di non luogo a procedere.

Quando invece l'imputato viene ritenuto responsabile, la causa può essere giudicata nell'ufficio del giudice minorile (audience de cabinet) assistito da un cancelliere: procedendo in questo modo può ordinare soltanto delle misure educative.

Altrimenti può trasmettere gli atti al pretore o al tribunale per minorenni: solo quest'ultimo, assieme alla Corte di assise, ha il potere di condannare il minore a una pena detentiva (v. tabella pene incorse).

• **Pene incorse**  
 (art. 8, 15, 16, 20-2, 20-3, 20-9, 21)

Infrazione	Giudice	Pena
Contravvenzione 5° categoria Delitto Crimine  Misure non applicabili al di là della maggior età	Giudice minorile Tribunale per i minorenni, al di sotto dei 16 anni, Corte d'assise per i minorenni, 16 anni e oltre*	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammonimento</li> <li>- Consegna all' esercente la potestà dei genitori</li> <li>- Collocamento in comunità.</li> <li style="padding-left: 20px;">A partire dai 10 anni</li> <li>- Risarcimento</li> <li>- Confisca oggetto</li> <li>- Proibizione di frequentare luogo dove è stata compiuta l' infrazione, vittima, complice</li> <li>- Obbligo seguire corso di educazione civica</li> <li>- Libertà vigilata</li> <li>- Protezione giudiziaria</li> </ul>

<p style="text-align: center;">Delitto Crimine</p>	<p style="text-align: center;">Tribunale per i minorenni, al di sotto dei 16 anni, Corte d'assise per i minorenni, 16 anni e oltre*</p>	<p style="text-align: center;">A partire dai 13 anni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pena detentiva con durata massima non superiore alla metà della pena prevista per i maggiorenni; in caso di ergastolo, massimo previsto di 20 anni;</li> <li>- Multa con ammontare massimo non superiore alla metà della somma applicabile ai maggiorenni o a 7500 euro</li> </ul> <p style="text-align: center;">A partire dai 16 anni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Possibilità di non applicare la riduzione della pena detentiva;</li> <li>- Lavoro di pubblica utilità</li> </ul>
--	---	---

\*= Età al momento dei fatti

In qualunque momento dell'esecuzione della pena, il giudice minorile puo' decidere eventuali modifiche.

La sospensione condizionale della pena puo' essere disposta sola o con l'obbligo di effettuare un lavoro di pubblica utilità, oppure con un altro tipo di messa alla prova (ad esempio un collocamento in comunità).

La durata della sospensione é compresa fra un minimo di diciotto mesi ed un massimo di tre anni.

- **Presentazione davanti al tribunale entro breve termine**  
**(Comparution à délai rapproché)**

Questo procedimento é richiesto dal Procuratore della Repubblica ed é rivolto, in un primo tempo, al giudice minorile.

Quest'ultimo deve decidere, entro cinque giorni dalla richiesta, se ordinare la presentazione del minore davanti al tribunale o giudicare la causa nel suo ufficio in un periodo compreso fra uno e tre mesi.

Il Procuratore della Repubblica, in caso di delitto, puo' richiedere questo procedimento in qualunque momento, essendo già stati effettuati gli accertamenti sulla personalità del minore (anche in occasione di una precedente causa) e non essendo necessarie le indagini sui fatti.

- **Giudizio entro breve termine**  
**(Jugement à délai rapproché)**

In questo caso il Procuratore della Repubblica richiede direttamente il rinvio a giudizio del minore davanti al tribunale e la disposizione della libertà controllata o della custodia cautelare, a seconda dell'età del minore.

Il giudice minorile decide se ordinare le misure richieste, sceglierne altre o effettuare ulteriori accertamenti congiuntamente o in alternativa.

Il minore é presentato al tribunale per minorenni entro dieci giorni dalla richiesta del Procuratore della Repubblica e non oltre un mese (due, se il minore non é ancora sedicenne).

Il tribunale puo', al termine dell'udienza, emettere una sentenza nei confronti del minore, rimandare il giudizio (non oltre un mese, se il minore si trova in custodia cautelare) o trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica se considera che la causa non sia pronta ad essere giudicata.

In quest'ultimo caso, il Procuratore effettuerà ulteriori indagini sui fatti.

Il tribunale deve inoltre stabilire se prolungare le misure cautelari.

I presupposti per richiedere questa procedura sono diversi a seconda dell'età del minore: se è almeno sedicenne, deve essere colto in flagranza ed incorrere una pena detentiva uguale o superiore a tre anni, altrimenti l'infrazione commessa deve essere punita con la reclusione uguale o superiore a cinque anni.

Per lo più non devono essere necessarie indagini e gli accertamenti sul minore non devono datare di oltre un anno.

Quando il minore ha almeno tredici anni, deve incorrere una pena di reclusione di minimo cinque anni e massimo di sette anni; devono essere già state ordinate sanzioni o misure educative nei suoi confronti, ed eventualmente essere state sentenziate delle pene.

In questo caso il minore viene obbligatoriamente collocato in un centro educativo chiuso (centre éducatif fermé).

- **Lavoro di pubblica utilità**  
(Travail d'intérêt général, art.20-5)

Questa misura è ordinata come pena principale, come pena detentiva con obbligo di effettuare un lavoro di pubblica utilità o con la sospensione condizionale della pena e messa alla prova.

I servizi minorili si occupano dell'attuazione della misura, dopo che il minore sia stato sottoposto ad una visita medica obbligatoria.

Affinché il giudice possa ordinare un lavoro di pubblica utilità, il minore deve avere almeno sedici anni ed avere espresso il suo consenso.

Il lavoro non è retribuito, la sua durata minima è di quaranta ore e quella massima di duecentoquaranta.

Deve avere carattere formativo e favorire l'inserimento sociale; ne possono usufruire gli enti pubblici e le associazioni riconosciute.

Se il minore trasgredisce ai suoi impegni, può terminare di scontare la pena in detenzione o pagare una multa.

### **Misure educative**

- **Libertà controllata**  
(Contrôle judiciaire, art.10-2)

Può essere decisa dal giudice minorile, dal G.i.p o dal giudice di sorveglianza con un'ordinanza motivata, a seguito di un dibattimento contraddittorio.

Al giovane almeno tredicenne possono essere ordinate diverse prescrizioni: il divieto di recarsi in alcuni luoghi, l'obbligo di seguire una formazione professionale o un'istruzione scolastica e di recarsi regolarmente ad un commissariato.

Il minore può anche venire collocato in comunità (unica misura possibile per gli infrasedicenni) per un massimo di sei mesi, rinnovabili un'unica volta.

Il responsabile del servizio o della comunità a cui è affidato il minorenne compila una relazione per il G.i.p o il giudice minorile che la trasmette poi al Procuratore della Repubblica.

Qualora il minore abbia fra i tredici e i sedici anni, deve essere imputato di delitto e incorrere una pena uguale o superiore a cinque anni di reclusione, essere già stato sottoposto ad una o più misura/sanzione educativa, od eventualmente ad una pena durante precedenti procedimenti.



- **Libertà vigilata**  
(Liberté surveillée)

La libertà vigilata può essere ordinata come misura cautelare dal giudice minorile o, al momento del giudizio, dal giudice minorile, dal tribunale per i minorenni o dalla Corte di assise.

Può inoltre essere ordinata congiuntamente ad un'altra misura educativa o ad una pena.

Un educatore dei servizi minorili segue il minore durante il periodo stabilito nella sentenza o fino al momento del giudizio.

Questa misura è destinata a migliorare le condizioni di educazione del minore e l'educatore è tenuto a stilare una relazione, consegnata al giudice, sull'evoluzione della situazione.

- **Protezione giudiziaria**  
(Protection judiciaire)

Misura educativa pronunciata dal giudice minorile, dal tribunale per i minorenni o dalla Corte di assise al momento del giudizio; il minore può essere collocato in comunità o essere seguito da un educatore.

Questa misura ha una durata massima di cinque anni, può essere però prolungata dopo il raggiungimento della maggior età su specifica richiesta del minore.

- **Risarcimento**  
(Réparation, art. 12-1)

È una misura educativa e non una pena, al contrario del lavoro di pubblica utilità; può essere ordinato dal Procuratore della Repubblica, dal G.i.p, dal giudice minorile, dal tribunale per i minorenni o dalla Corte di assise per i minorenni.

Questo provvedimento é un'attività di aiuto o di risarcimento della persona offesa (risarcimento diretto) o di pubblica utilità (risarcimento indiretto).

Nel caso in cui sia deciso un risarcimento diretto, l'offeso deve dare il suo consenso; l'esecuzione della misura viene di solito affidata alle associazioni riconosciute dal Ministero.

Se é ordinato prima del rinvio a giudizio, il consenso del minore e dei genitori é necessario; una volta eseguito il risarcimento, la causa puo' essere archiviata.

Quando invece viene emessa una sentenza, il consenso non é piu' indispensabile e puo' essere anche accompagnato da un'altra misura educativa.

In questo caso, avvenuto il risarcimento, il minore puo' essere dispensato di scontare la pena.

- **Sanzioni educative**  
(**Sanctions éducatives**)

Sono state instaurate per rispondere in modo piu' efficace alle infrazioni compiute dagli infratredicenni, per i quali erano previste soltanto misure educative. Le sanzioni non possono essere pronunciate contemporaneamente ad una misura educativa o ad una pena, e qualora il minore le trasgredisca, viene collocato in comunità.

## **Conclusione. Lo Psicologo: una figura secondaria**

In Italia, l'imputato minorenni riceve, per legge, un'assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del procedimento (art. 2): i servizi minorili sono tenuti a presentarsi alle udienze in tribunale.

In Francia invece, il servizio educativo presso il tribunale non ha alcun obbligo assistenziale nei confronti del minore e della sua famiglia, se non quello di accoglierli e semmai di illustrare brevemente il corso della procedura.

In Italia, gli Uffici dei servizi sociali per i minorenni assumono uno psicologo di ruolo: questo assicura una permanenza nelle sedi distaccate dei servizi sociali e interviene occasionalmente nelle altre strutture (Centro di prima accoglienza, Centro diurno polifunzionale e Istituto penale per minorenni); gli Istituti penali di una certa dimensione possono decidere di dotarsi, anche loro, di uno psicologo.

Nell'ambito penale minorile francese, lo psicologo di ruolo lavora nei Centri di prima accoglienza (Centre de placement immédiat), nei Centri educativi chiusi (Centre éducatif fermé) e nei Centri di azione educativa (Centre d'action éducatif); allo psicologo assegnato a quest'ultimo centro viene inoltre affidato un ruolo di consulente per le altre strutture: le Comunità ad azione educativa (Foyer d'action éducatif), i Centri educativi rinforzati (Centre éducatif renforcé) e gli alloggi individuali.

Le comunità del privato sociale sono invece libere di gestire questo aspetto come meglio credono

Lo psicologo francese é dunque maggiormente presente nelle strutture che ospitano minori ma, diversamente dai suoi colleghi italiani, non é implicato nella

preparazione delle misure ordinate dal giudice (l'individuazione di una comunità per il minore e l'elaborazione del progetto per la messa alla prova, ad esempio).

Ciononostante, in entrambe i paesi, lo psicologo svolge le indagini e gli accertamenti sulla personalità del minore e sul suo ambiente; effettua poi degli interventi di sostegno a seconda delle richieste e segnalazioni fatte dal personale delle varie strutture.

Vi sono poi alcuni casi di psicoterapia in Italia, qualora ce ne fosse la necessità, e altri con qualche detenuto delle sezioni minorili francesi.

A nostro parere, lo psicologo, in Italia come in Francia, ha un ruolo abbastanza secondario nei confronti del giovane: lo incontra in modo saltuario, se non un'unica volta, e l'intervento a lungo termine, qualora venga preso in considerazione, è affidato ad un'altra figura (un educatore, nella maggior parte dei casi).

Allo psicologo dunque sono stati attribuiti compiti con obiettivi diversi dall'instaurazione di una relazione fra lui e il minore, nonostante sia una figura professionale formata per offrire sostegno, specialmente in un momento difficile come può essere un confronto con la giustizia.

Sono per lo più adolescenti ad essere coinvolti in episodi di delinquenza: durante questo periodo, caratterizzato da un'accentuata ricerca della propria identità, il ragazzo sente spesso il bisogno di cercare un punto di riferimento al di fuori dell'ambiente familiare, al quale potersi rivolgere.

La capacità dello psicologo di percepire e comprendere le dinamiche e i meccanismi psichici dell'adolescente, che dovrebbe permettergli di interpretare i comportamenti, a volte contraddittori, del giovane, lo designa probabilmente come la persona più adatta a diventare quel punto di riferimento.

Questo dovrebbe inoltre consentirgli di proporre eventuali modifiche all'esecuzione dei provvedimenti che non risultino piu' adeguati.

Durante l'espletamento di una misura, questo sostegno puo' aiutare il minore a portarla a termine oppure evitare un'eventuale recidiva e, in modo tale, continuare a seguire un percorso di evoluzione positiva, iniziata in quel periodo; percorso che il giovane potrebbe essere tentato di abbandonare in un momento di difficoltà, scoraggiamento o di tentazione proveniente dall'esterno.

Pertanto seguire alcuni minori in modo regolare, durante e dopo il procedimento penale, consentirebbe allo psicologo di conoscere meglio il giovane, senza che questo vada a sostituire le sue attuali funzioni.



## Glossario

**Appello:** Mezzo previsto dalla legge per impugnare una sentenza civile o penale pronunciata in primo grado, allo scopo di ottenere la riforma parziale o totale della stessa, che dà luogo al giudizio di secondo grado.

**Azione penale:** E' l'azione che nasce da un fatto punito dalla legge come reato. E' di natura pubblica ed é sempre diretta alla punizione del colpevole. E' iniziata d'ufficio a seguito di rapporto, referto o denuncia, scritta o orale, o a seguito di querela.

**Cancelliere:** Funzionario addetto all'ordine giudiziario: riceve e conserva gli atti e i documenti, a volta partecipa attivamente al processo.

**Camera di consiglio:** Luogo dove il magistrato delibera, ma é anche il modo previsto per deliberare in alcuni casi stabiliti dalla legge. E' una seduta segreta giacché ad essa non possono assistere né il pubblico ministero, né il cancelliere, né le parti, né i loro rappresentanti.

**Circondario:** Territorio che costituisce la sfera di competenza del tribunale in relazione alla distribuzione di questo tipo di ufficio prevista dall'ordinamento giudiziario.

**Contravvenzione:** Reato punito dalla legge con l'arresto, l'ammenda o da entrambe queste pene alternativamente o congiuntamente. La natura della pena distingue la contravvenzione dal reato.

**Corte d'appello:** Giudice collegiale competente a giudicare il grado d'appello sulle sentenze penali pronunciate in primo grado dal pretore o dal tribunale. In ogni Corte é costituita una sezione istruttoria, una sezione per minorenni e una sezione speciale denominata tribunale delle acque.

**Corte di assise:** Giudice collegiale, composto da due magistrati ordinari e sei giudici popolari, di competenza superiore. Esegue la cognizione dei delitti, consumati o tentati, piu' gravi.

**Custodia cautelare:** Custodia di una persona che viene privata della libert  personale non in esecuzione di una condanna definitiva, ma per effetto di arresto effettuato ad opera degli ufficiali o agenti di polizia o della forza pubblica, prima del processo o durante il processo.

**Delitto:** Reato punito con la reclusione, la multa o con entrambe queste pene, alternativamente o congiuntamente. Esso si distingue dalla contravvenzione avendo riguardo alla natura della pena.

E' doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso che é il risultato dell'azione o omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, é dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

E' preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso piu' grave di quello voluto dall'agente.

E' colposo, contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non é voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.



**Denuncia:** Notizia di un reato perseguibile d'ufficio, commesso da taluno, data per iscritto o verbalmente al Procuratore della Repubblica o ad un ufficio di polizia giudiziaria, anche da persona diversa dall'offeso. E' irrevocabile.

**Dibattimento:** Fase del procedimento penale che si svolge in contraddittorio e pubblicamente. Puo' eccezionalmente avere luogo a porte chiuse.

**Fermo:** Provvedimento dell'autorità mediante il quale una persona viene privata per un certo tempo della libertà personale per motivi di polizia giudiziaria. Puo' essere disposto dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, anche fuori dei casi di flagranza.

**Giudice dell'esecuzione:** Pubblico ministero presso la Corte che ha emesso il provvedimento oppure quello presso il tribunale o il pretore.

**Giudice di sorveglianza:** Giudice incaricato delle funzioni di vigilanza sull'esecuzione delle pene detentive. Decide sui reclami, provvede sui permessi, sulle licenze e sull'affidamento in prova al servizio sociale.

**Giudice istruttore:** Giudice incaricato dell'istruzione di una causa. Ogni tribunale ha un ufficio istruzionale penale al quale sono assegnati, per ciascuno anno, uno o piu' magistrati. Istruisce formalmente le cause penali.

**Giudice popolare:** Sono cittadini che vengono chiamati a comporre la Corte di assise a seguito di un'estrazione a sorte da apposite liste. parificati ai magistrati di tribunale e, quelli chiamati a comporre la Corte

di assise di appello, ai consiglieri di Corte d'appello. L'ufficio di giudice popolare é obbligatorio sia per gli uomini che per le donne di età non inferiore ai trent'anni e non superiore ai sessantacinque anni, di cittadinanza italiana che godono dei diritti civili e politici, hanno una buona condotta morale, possiedono il titolo di studio di scuola media di primo grado mentre quelli delle Corti di assise devono possedere il titolo di studio di scuola media superiore. Il giudice popolare partecipa alla formazione della sentenza con lo stesso potere dei magistrati togati.

**Giudizio direttissimo:** Procedimento penale che consente di presentare direttamente l'imputato innanzi al giudice competente in udienza previo un suo sommario interrogatorio, non oltre il decimo giorno dall'arresto. Il Procuratore della Repubblica puo' servirsi di esso quando una persona viene arrestata nella flagranza di un reato di competenza del tribunale e non appare necessario fare indagini.

**Imputato:** Soggetto attivo del reato, colui che viene indicato come autore del reato. Anche chi senza ordine dell'autorità giudiziaria é posto in stato di arresto a disposizione di questa o colui al quale, in un atto qualsiasi del procedimento, viene attribuito il reato. Si conserva in ogni stato e grado del procedimento fino alla sentenza o al decreto penale di condanna divenuti esecutivi.

**Istruzione penale:** Fase del procedimento penale nella quale l'autorità giudiziaria competente cerca di raccogliere prove dirette all'identificazione del colpevole in relazione all'accertamento di un reato. E' formale qualora sussista la gravità e complessità del reato o si tratti di procedimento indiziario (giudice istruttore o sezione istruttoria).

E' sommaria se l'imputato é confesso, é stato colto in flagranza o se la prova é evidente (Procuratore della Repubblica o Pretore).

**Libertà controllata:** Consiste nella restrizione di diritti, facoltà e libertà: ad esempio il divieto di allontanarsi dal comune di residenza o l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno presso l'ufficio di pubblica sicurezza locale.

**Libertà vigilata:** Misura amministrativa di sicurezza non detentiva, consiste nella sorveglianza della persona che vi é sottoposta, esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il suo riadattamento alla vita sociale. E' incaricata l'autorità di pubblica sicurezza e la persona deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni imposte dal giudice.

**Mandato di accompagnamento:** Provvedimento del giudice istruttore, della sezione istruttoria o del pretore in sede di istruzione formale diretto alla polizia giudiziaria tendente ad avere la presenza della persona imputata di un reato per interrogarla.

**Ordine di accompagnamento:** Ordine emesso dal pubblico ministero diretto alla polizia giudiziaria o alla forza pubblica tendente a che l'imputato venga accompagnato dinanzi a lui.

**Pena:** Sofferenza comminata dalla legge e irrogata dall'autorità giudiziaria a colui che viola un comando della legge medesima.

Essa incide sulla libertà e sul patrimonio. Il giudice determina la pena concreta in relazione a ciascun caso specifico.

Le pene si distinguono in principali ed accessorie: le pene principali

stabilite per i delitti sono l'ergastolo, la reclusione e la multa; quelle stabilite per le contravvenzioni sono l'arresto e l'ammenda.

Le pene accessorie per i delitti sono, ad esempio, l'interdizione dai pubblici uffici o l'interdizione da una professione.

**Perdono giudiziale:** Uno dei modi di estinzione del reato, è il beneficio di cui può godere il minore degli anni diciotto in luogo della sua condanna allorché il reato da lui commesso è punibile con una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, o con una pena pecuniaria non superiore a millecinquecento euro.

È una facoltà discrezionale del giudice e non un diritto del minore, non può essere concesso più di una volta.

**Prescrizione:** In materia penale è un modo di estinzione sia del reato che della pena.

**Pretore:** In materia penale, appartiene al pretore la cognizione dei reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Giudica da solo nei limiti della propria competenza per valore, per materia e per territorio.

**Procedimento penale:** Complesso degli atti posti in essere dal pubblico ministero per accertare gli estremi di un reato, la colpevolezza dell'autore ed ottenere dal giudice competente la sua condanna.

È costituito da tre fasi: l'istruttoria, il giudice e l'esecuzione.

La fase istruttoria che è segreta può essere formale o sommaria, quella formale è affidata al giudice istruttore su richiesta del pubblico ministero.

Quella sommaria, che ha luogo quando l'imputato è sorpreso in flagranza o quando confessa di aver compiuto il reato o quando la prova è evidente è invece condotta dal pubblico ministero.

L'istruttoria sommaria si conclude con richiesta di decreto di citazione a giudizio mentre quella formale si conclude con sentenza di rinvio a giudizio o di non doversi procedere per non aver commesso il fatto, per insufficienza di prove, ecc.

Il presidente o il pretore apre la fase del giudizio con l'emissione del decreto di citazione, quella consiste praticamente nel pubblico dibattimento e nella pronuncia della sentenza.

La fase dell'esecuzione consiste nel dare esecuzione alla sentenza divenuta irrevocabile.

**Processo verbale:** Atto compiuto da un pubblico ufficiale per consacrare le operazioni da lui compiute nell'esercizio delle sue funzioni.

**Procuratore della Repubblica:** Rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale. Promuove ed esercita l'azione penale, inizia l'istruzione sommaria o richiede l'istruzione formale; procede ad atti di polizia giudiziaria ed informa di tutto il procuratore generale.

**Procuratore generale della Repubblica:** Rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero presso la Corte d'appello.

**Polizia giudiziaria:** Non esiste come corpo autonomo e separato, ma per essa si intende il complesso di tutti quegli organi cui è demandato il compito di prendere, anche di propria iniziativa, notizia dei reati, impedire che vengano portati a termine ulteriori, assicurarne le prove,

ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della legge penale. Esegue provvedimenti dati dal giudice o dal pubblico ministero e dipende direttamente dall'autorità giudiziaria.

**Pubblico ministero:** E' così denominato il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria. In ogni tribunale, Corte d'appello e Corte di Cassazione é costituito un ufficio del pubblico ministero.

**Querela:** Atto con cui una persona offesa da un reato si rivolge all'autorità giudiziaria per informarla del fatto occorso e per chiederle di procedere contro l'autore del fatto stesso. E' necessaria in relazione ai reati per i quali non si può procedere d'ufficio. Termine utile per la presentazione é quello di tre mesi dalla notizia del fatto, che può essere anche di molto successivo al fatto stesso.

**Reato:** Ogni azione od omissione vietata dalla legge penale con la minaccia di una pena. Consumato o tentato a seconda che l'evento dannoso si sia verificato o meno. Reato continuato quando con successive azioni od omissioni vengono commesse piu' violazioni di una medesima disposizione di legge; reato complesso quando i fatti commessi, che da soli costituirebbero reati autonomi, sono indicati dalla legge come elementi costitutivi o come circostanze aggravanti di un altro reato.

**Reclusione:** Una delle pene principali previste dal codice penale in relazione ai delitti, può avere durata dai quindici giorni ai ventiquattro anni. Vigé l'obbligo di lavoro e dell'isolamento notturno.

**Ricorso:** Qualunque istanza scritta rivolta ad un'autorità onde ottenere un

provvedimento. In materia penale si fa riferimento solo al ricorso per cassazione.

**Rinvio a giudizio:** Durante il processo penale, momento in cui, ultimata l'istruttoria, il giudice istruttore, con ordinanza, o il pubblico ministero con richiesta di decreto di citazione a giudizio rimettono la causa al giudizio.

**Semidetenzione:** Sanzione da utilizzare in sostituzione di una pena detentiva breve per condannare il responsabile di un reato; la semilibertà é una modalità di esecuzione di una pena detentiva, che puo' essere concessa dal giudice di sorveglianza al condannato nel corso dell'esecuzione di una pena detentiva.

La semidetenzione consiste nella restrizione di alcune facoltà, libertà e diritti, quali, ad esempio: l'obbligo di trascorrere presso uno degli istituti di detenzione un certo numero di ore al giorno; la sospensione della patente di guida, il ritiro del passaporto, ecc.

La semilibertà consiste nella concessione al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto, per partecipare ad attività lavorative o comunque utili al reinserimento sociale.

**Sospensione condizionale della pena:** Una causa di estinzione del reato.

Essa mira a sottrarre all'ambiente deleterio e pericoloso del carcere, le persone che, avendo commesso per la prima volta un reato, dimostrano probabilità di ravvedimento. E' un beneficio la cui concessione é rimessa al potere discrezionale del giudice.

La legge prevede inoltre che la sospensione condizionale della pena non puo' essere concessa piu' di una volta.





## **Bibliografia**

- Comité interministériel de l'évaluation des politiques publiques, L'insertion des adolescents en difficulté: rapport de l'instance d'évaluation, La Documentation Française, Paris (1993);
- M. Dogliotti, A. Figone, F. Mazza Galanti (a cura di), Codice dei minori, Utet, Torino (1999);
- A. Favata, Dizionario dei termini giuridici, La Tribuna, Piacenza (1989);
- G. Giostra (a cura di), Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988, Giuffrè Editore, (2001);
- Mastropasqua, G. Scaratti (a cura di), Le avventure di Dike. Il lavoro socio-educativo nei servizi della giustizia minorile, Franco Angeli, Milano (1998);
- R. Ricciotti, La giustizia penale minorile, Cedam, Padova (1998);
- Sito internet: [www.tribmin.provincia.salerno.it](http://www.tribmin.provincia.salerno.it)
- Sito internet: [www.justice.gouv.fr](http://www.justice.gouv.fr)

## **Riferimenti legislativi**

- Circulaire d'application de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002;
- D.P.R. del 22 settembre 1988, n°448. Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;
- Decreto legislativo del 28 luglio 1989, n°272. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. del 22 settembre 1988, n°448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;
- Loi organique n° 2003-153 du 26 février 2003 relative aux juges de proximité;
- Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante;

- Rapport de la commission d'enquête sur la délinquance des mineurs, Sénat, n°340, juin 2002;
- Codice penale italiano;
- Codice di procedura penale italiano;
- Codice penale francese;
- Codice di procedura penale francese

LO PSICOLOGO NEL SISTEMA DI TRATTAMENTO DELLA  
DELINQUENZA MINORILE  
**ITALIA E FRANCIA A CONFRONTO**

Prima Parte. L'Italia

**2. Organi e figure della giustizia minorile italiana**

**Regio Decreto Legge del 20 Luglio 1934**

**Decreto del Presidente della Repubblica del 22 Settembre 1988**

**Sezione minorile della polizia giudiziaria**

**Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni**

Procuratore Generale

Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni

Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni

Giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale per i minorenni

Giudice di sorveglianza per i minorenni

**Tribunale per i minorenni**

**Giudice minorile**

**Magistrato onorario**

**Sezione della Corte di appello per i minorenni**

## **Servizi minorili dell'amministrazione della giustizia**

L'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile

I Centri per la Giustizia Minorile

I servizi degli enti locali

## **Strutture dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia**

### **Ufficio del servizio sociale per minorenni**

Centro di prima accoglienza

Comunità per minori

Istituto penale per minorenni

Centro diurno polifunzionale

## **2. Procedura penale**

### **Misure precautelari**

Arresto in flagranza

Accompagnamento in caso di flagranza

Fermo

Procedimento di convalida

### **Misure cautelari**

#### ***Prescrizioni***

Permanenza in casa

Collocamento in casa

Custodia cautelare

Udienza preliminare

Concessione del perdono giudiziale

Sospensione condizionale del processo e messa alla prova

Udienza dibattimentale

Opposizione

Giudizio di appello

**Sanzioni sostitutive**

### **Semidetenzione**

Libertà controllata

Pena sostitutiva pecuniaria

**Misure di sicurezza**

### **Libertà vigilata**

Riformatorio giudiziario

Applicazione provvisoria

### **Applicazione definitiva**

Procedimenti speciali

***Giudizio direttissimo***

Giudizio abbreviato

Giudizio immediato

## **Seconda Parte. La Francia**

### **1. Organi e figure della giustizia minorile francese**

**Decreto Legislativo del 2 Febbraio 1945**

**Sezione minorile della polizia giudiziaria (Brigade de la protection des mineurs)**

**Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni**

Procuratore Generale

Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni

Il Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per minorenni

Giudice di sorveglianza

(Juge des libertés et de la détention, Juge d'application des peines)

Cancelliere

**Pretore (Tribunal de police)**

**Tribunale per i minorenni (Tribunal pour enfants)**

**Giudice minorile (Juge des enfants)**

**Magistrato onorario (Assesseur)**

**Corte di assise per i minorenni (Cour d'assises des mineurs)**

**Sezione della Corte d'appello per i minorenni**

**Servizio educativo presso il tribunale (Service éducatif auprès du tribunal)**

**Servizi minorili dell'amministrazione della giustizia**

**(Protection judiciaire de la jeunesse)**

## **Strutture dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia**

Centro educativo rinforzato (Centre éducatif renforcé)

Comunità ad azione educativa (Foyer d'action éducative)

Centro di prima accoglienza (Centre de placement immédiat)

Centro di azione educativa (Centre d'action éducative)

Servizio di alloggio individuale e Alloggi diversificati

(Service d'hébergement individualisé et Unité d'hébergement diversifié)

Centro educativo chiuso (Centre éducatif fermé)

## **2. Procedura penale**

**Fermo (Garde à vue)**

**Misure cautelari (Mesures provisoires)**

**Custodia cautelare (Détenition provisoire)**

**Pene incorse**

**Presentazione davanti al tribunale entro breve termine**

**(Comparution à délai rapproché)**

**Giudizio entro breve termine (Jugement à délai rapproché)**

**Lavoro di pubblica utilità (Travail d'intéret général)**

**Misure educative**

**Libertà controllata (Contrôle judiciaire)**

**Libertà vigilata (Liberté surveillée)**

**Protezione giudiziaria (Protection judiciaire)**

**Risarcimento (Réparation)**

**Sanzioni educative (Sanctions éducatives)**

**Conclusione. Lo Psicologo: una figura secondari**